SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1991, n. 361.

Regolamento per il passaggio dei docenti, ricercatori e non docenti, nonché dei beni mobili ed immobili dell'Istituto di magistero pareggiato di Catania all'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'università per gli anni 1986-90;

Preso atto che detto piano prevede la istituzione presso l'Università di Catania della facoltà di magistero mediante statizzazione del menzionato Istituto universitario di magistero;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo dell'università e per l'attuazione del predetto piano quadriennale 1986-1990;

Atteso che l'art. 9 della suddetta legge 7 agosto 1990, n. 245, istituisce la facoltà di magistero presso l'Università di Catania e sopprime l'Istituto universitario di magistero pareggiato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1160, a decorrere dall'anno accademico 1990-91;

Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa dovranno essere disciplinate le modalità relative al passaggio del personale docente, ricercatore e personale non docente del

soppresso Istituto universitario di magistero, sopramenzionato, nonché quelle relative ai beni mobili ed immobili in uso all'Istituto stesso;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale sono contenute norme per l'adozione e l'emanazione dei regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale in data 27 giugno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nello statuto dell'Università degli studi di Catania è inscrito l'ordinamento degli studi già previsto dallo statuto del soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania.

Art. 2.

1. Con decorrenza dal 1° novembre 1990 i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, in servizio presso il soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania vengono inquadrati nei ruoli statali nella materia o, per quanto riguarda i soli ricercatori, nel raggruppamento concorsuale di titolarità presso la facoltà di magistero dell'Università di Catania, a domanda da prodursi al rettore nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il rettore trasmette le domande dei professori di ruolo, corredate della documentazione necessaria, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'emanazione dei provvedimenti di inquadramento, mentre provvede direttamente alle nomine degli assistenti del ruolo ad esaurimento e dei ricercatori.

Art. 3.

1. Hanno titolo al passaggio alla facoltà di magistero dell'Università di Catania, con le modalità previste dall'art. 2, i professori di prima e seconda fascia di ruolo presso altre facoltà della stessa Università, che abbiano svolto, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, attività didattica nel cessato Istituto in qualità di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Gli inquadramenti ed i passaggi previsti dagli articoli 2 e 3 sono disposti per la disciplina di titolarità nel soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, nella corrispondente posizione giuridica ed economica.

2. I suddetti provvedimenti possono riguardare, su proposta del consiglio di facoltà e con il consenso degli interessati, anche altra disciplina, purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale e priva di titolare di ruolo.

3. I posti relativi ai professori di ruolo di prima fascia o di seconda fascia ed ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche previste, rispettivamente, dall'art. 3, dall'art. 20 e dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono inquadrati in posizione soprannumeraria.

Art. 5.

1. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo delle qualifiche funzionali, in servizio presso il soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, è inquadrato, a domanda, nei ruoli del personale non docente universitario presso l'Università di Catania.

2. Gli inquadramenti sono disposti con provvedimento del rettore del predetto Ateneo, in corrispondenza delle qualifiche funzionali e profili professionali rivestiti dal personale avente titolo; la domanda di inquadramento deve essere presentata al rettore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In relazione ai previsti inquadramenti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno assegnati al predetto Ateneo i posti delle varie qualifiche funzionali; a tal fine i posti necessari agli inquadramenti saranno prelevati dal contingente dei posti indicato dall'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti del personale rivestente le qualifiche dei ruoli ad esaurimento.

Art. 6.

1. Il patrimonio mobile ed immobile del soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato è devoluto all'Università degli studi di Catania che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici facenti capo allo stesso Istituto fino alla data di cui all'art. 9, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.

2. È mantenuta a favore dell'Università di Catania l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà del comune di Catania, comunque destinati per le attività didattiche, scientifiche ed amministrative nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse, previa stipula di una convenzione in cui saranno fissati i diritti e gli obblighi reciproci.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il rettore dell'Università di Catania provvederà alla redazione degli inventari dei beni del soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, secondo le norme del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università di Catania.

Art. 7.

1. Gli oneri pregressi attinenti alle liquidazioni per fine servizio e quant'altro dovuto al personale dipendente dal soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, nonché ai debiti contratti dallo stesso Istituto con fornitori di beni e servizi, esistenti alla data del 31 ottobre 1990, restano a carico del comune di Catania a norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 dello statuto del soppresso Istituto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160.

2. Nei confronti del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, già dipendente dal predetto Istituto, inquadrato nei corrispondenti ruoli universitari secondo le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 245/1990 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 245/1990 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) è il seguente:

«Art. 9 (*Statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania*). — 1. È istituita presso l'Università di Catania la facoltà di magistero. L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990-1991.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:

a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'Università di Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, della presente legge, nonché il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre facoltà dell'Università di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto attività didattica nel predetto Istituto in qualità di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni;

b) le modalità per il passaggio in proprietà o comunque in uso dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto;

c) la successione dell'Università nei rapporti giuridici facenti capo ad esso».

Note all'art. 3:

— Il D.P.C.M. 12 maggio 1989 (Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989.

— Il testo degli articoli 113 e 114 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 113 (*Conservazione degli incarichi*). — Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà, sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del

presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso università statali o non statali.

Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale.

Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facoltà ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza dichiarata dalla facoltà a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facoltà non intenda provvedere mediante chiamata.

La stessa norma si applica altresì per i corsi di laurea di nuova istituzione.

Gli incaricati supplenti già in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualità di supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa.

Art. 114 [come modificato dall'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477] *(Conferimento di supplenze)*. — Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori.

Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.

Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.

Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno».

Nota all'art. 4:

— Il testo degli articoli 3, 20 e 30 del sopramenzionato D.P.R. n. 382/1980 è il seguente:

«Art. 3 *(Dotazione organica della fascia dei professori ordinari)*. — La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti.

I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di cui al precedente comma, con periodicità biennale, nell'ambito del piano dello sviluppo universitario di cui all'art. 2, nel termine massimo di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è disposta l'assegnazione alle facoltà di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.

Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle università di versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine».

«Art. 20 *(Dotazione organica)*. — La dotazione organica della fascia dei professori associati è fissata in 15.000 posti.

Nella prima applicazione del presente decreto, l'organico iniziale della predetta fascia è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, ai sensi dei successivi articoli da 50 a 53, alla nomina in ruolo. Tale numero, da accertare con decreto del Ministero della pubblica istruzione, è incrementato di 6.000 posti».

«Art. 30 *(Dotazione organica del ruolo dei ricercatori)*. — La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.

I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facoltà stesse, nonché dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, si terrà conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino la continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, titolo a partecipare ai giudizi di idoneità».

Note all'art. 5:

— Per la data di pubblicazione del D.P.C.M. 12 maggio 1989 vedi precedente nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge n. 245/1990 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) è il seguente: «1. Per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990 il Ministro è autorizzato a ripartire e ad assegnare alle università, per le esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni, un contingente di posti di personale tecnico e amministrativo e di ricercatore, rispettivamente non superiore a mille e a cinquecento unità. I predetti posti sono recati in aumento alle dotazioni organiche complessive di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 245/1990 vedi precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 23/1986 (Norme sul personale tecnico e amministrativo delle università) è il seguente:

«Art. 28 *(Ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita)*. — 1. Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle università statali si applica, per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, la disciplina di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle università statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali.

2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali».

91G0408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1991.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gallipoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Lucio Camardella, dal dott. Francesco Antonio Cappetta e dal rag. Salvatore De Simone;

Considerato che il dott. Lucio Camardella, per gravi motivi di famiglia, ha dovuto lasciare l'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991;

Decreta:

Il dott. Raffaele Madaro, magistrato di Cassazione in quiescenza, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gallipoli (Lecce) in sostituzione del dott. Lucio Camardella.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A5009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1991.

Interventi per la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 284, recante «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche»;

Visto l'art. 2 della predetta legge il quale reca, al comma 1, la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana, richiamandosi per la concessione delle provvidenze ai commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424;

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, ed in particolare i sopracitati commi dell'art. 1;

Visto il comma 2 del predetto art. 2 della legge n. 284/1991 il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati i comuni di cui al medesimo art. 2, comma 1, della legge n. 284/1991, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure ed i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione;

Ritenuta la necessità di svolgere i predetti adempimenti al fine di consentire l'operatività della legge in questione;

Sentite le regioni interessate;

Sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Area territoriale di applicazione

I comuni costieri di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 284, al cui territorio si riferiscono gli interventi previsti dal presente decreto, sono i seguenti:

REGIONE LIGURIA.

Provincia di Imperia: Bordighera, Camporosso, Cervo, Cipressa, Costarainera, Diano Marina, Imperia, Ospedaletti, Riva Ligure, Sanremo, S. Bartolomeo al Mare, S. Lorenzo al Mare, S. Stefano al Mare, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia.

Provincia di Savona: Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albissola Superiore, Andora, Bergeggi, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Vado, Varazze.

Provincia di Genova: Arenzano, Bogliasco, Camogli, Chiavari, Cogoleto, Genova, Lavagna, Moneglia, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, S. Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Zoagli.

Provincia di La Spezia: Ameglia, Bonassola, Deiva Marina, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Sarzana, Vernazza.

REGIONE TOSCANA.

Provincia di Massa Carrara: Carrara, Massa, Montignoso.

Provincia di Lucca: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio.

Provincia di Pisa: Vecchiano, San Giuliano Terme, Pisa.

Provincia di Livorno: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Portoferraio, Rio nell'Elba, Rio Marina, Porto Azzurro, Capoliveri, Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Capraia Isola.

Art. 2.

Termini e priorità

Le iniziative finanziate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 284/1991 e del presente decreto dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 1993.

Costituiscono criteri prioritari per l'ammissione ai finanziamenti:

il completamento entro il 30 giugno 1992;

l'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree ad alta vocazione turistica;

l'idoneità delle iniziative ai fini del miglioramento complessivo dell'offerta turistica;

lo sviluppo e la riqualificazione della piccola e media impresa anche in forma associata;

l'immediata eseguibilità delle iniziative;

la qualità complessiva del progetto con riferimento agli aspetti tecnici ed in particolare all'abolizione delle barriere architettoniche ed all'adeguamento agli standards europei delle normative antinfortunistichee di sicurezza;

il rispetto delle caratteristiche ambientali;

la possibilità di fruizione pubblica nel caso di impianti ricreativi e sportivi.

Art. 3.

Parametri e ripartizione dei fondi

I parametri di riparto delle somme di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 284/1991 sono così determinati:

per il 50% sulla base di una ripartizione in parti uguali fra le due regioni interessate;

per il 25% in base alle presenze turistiche nei comuni costieri;

per il 25% in base al numero dei posti letto esistenti nelle imprese ricettive alberghiere ed extra alberghiere situate nei comuni costieri,

e danno luogo al riparto come segue:

regione Liguria	L. 12.700.000.000
regione Toscana	» 9.300.000.000
Totale . . .	L. 22.000.000.000

Art. 4.

Programmi regionali

Il programma di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 424/1989, richiamato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 284/1991, viene trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo entro dieci giorni dall'approvazione, per essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il programma individua di massima tipologie omogenee delle iniziative oggetto dell'intervento pubblico, quantificando possibilmente l'entità dei finanziamenti riservati ad ogni tipologia; individua i poli territoriali che necessitano di maggiori interventi con riferimento alle singole tipologie; determina i criteri di valutazione di impatto ambientale ai fini della verifica della compatibilità delle iniziative col programma medesimo.

Ciascuna regione, fatte salve le priorità generali di cui all'art. 2 del presente decreto, può inserire nel programma ulteriori criteri di priorità per ogni tipologia di intervento, nonché ulteriori parametri di valutazione.

Art. 5.

Conferenza di servizi

La conferenza di servizi si esprime nei termini e con i poteri previsti dall'art. 1, comma 8, della legge n. 424/1989, richiamato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 284/1991. A essa si applicano le norme di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed alla circolare esplicativa del Ministro per la funzione pubblica n. 57342/7.463 del 13 novembre 1990.

Alla conferenza di servizi, indetta e presieduta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente delegato, partecipano:

a) i sindaci, o gli assessori delegati, dei comuni costieri, per le iniziative che interessano i territori dei singoli comuni;

b) i rappresentanti delle autorità competenti nelle singole regioni in materia di beni ambientali e architettonici, storici, artistici e archeologici, per le iniziative che interessano i territori di rispettiva competenza;

d) i rappresentanti del corpo nazionale dei vigili del fuoco aventi sede in ogni regione, per le iniziative che interessano i territori di rispettiva competenza;

e) un rappresentante dell'A.N.A.S.;

f) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

g) i rappresentanti delle amministrazioni provinciali;

h) i rappresentanti delle autorità competenti rispettivamente in materia di vincoli idrogeologici, in materia antisismica;

i) i rappresentanti delle UU.SS.LL. competenti per territorio;

l) i rappresentanti di altre autorità tenute ad esprimersi su progetti specifici in base a normative interessanti singole regioni.

Le amministrazioni dello Stato presenti nelle singole regioni e gli altri enti facenti parte della conferenza di servizi, comunicano il nome del proprio rappresentante nel termine di quindici giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale.

Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 1 della legge n. 424/1989, richiamato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 284/1991, per l'approvazione

degli interventi da parte del presidente della giunta regionale è fissato al sessantesimo giorno successivo alla data del provvedimento di costituzione della conferenza di servizi. Il predetto provvedimento definisce:

il soggetto beneficiario;
l'iniziativa;
la localizzazione;
l'importo dell'investimento ammesso;
l'importo del mutuo assistito da contributo pubblico;
il termine perentorio di fine lavoro;
le modalità di corresponsione del contributo e i casi di decadenza o di revoca.

Art. 6.

Modalità, procedure e termini

Per le iniziative previste al comma 1, dell'art. 2, della legge n. 284/1991, il contributo in conto interessi ivi previsto è erogato dagli istituti di credito individuati dal decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 1989.

Ai predetti mutui si applica un tasso annuo di interesse a carico del beneficiario, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al 40% del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interressi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, determinato periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, vigente al momento della stipula del contratto definitivo di mutuo.

Il contributo pubblico sui predetti mutui va calcolato in ragione della differenza attualizzata al primo anno di erogazione fra il costo di ammortamento del mutuo al tasso definito nel precedente capoverso ed il costo di ammortamento del mutuo al tasso di riferimento.

Il contributo pubblico sarà versato direttamente all'istituto di credito in un'unica soluzione all'avvenuta erogazione finale del mutuo, previa verifica, da parte dell'istituto medesimo, della realizzazione delle iniziative in conformità all'approvazione regionale.

Le opere finanziate sono vincolate alla loro specifica destinazione per tutta la durata dell'operazione di credito secondo le normative vigenti nelle singole regioni.

L'importo dei mutui così agevolati non può comunque superare il 70% della spesa complessiva ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento, la quale a sua volta non può essere superiore a lire 2.500 milioni.

Sono esclusi dall'intervento pubblico i mutui di importo inferiore a lire 60 milioni.

Le domande di finanziamento redatte secondo le vigenti norme sul bollo e sottoscritte in ogni pagina da un rappresentante autorizzato del soggetto richiedente, devono essere presentate alle regioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del programma di cui all'art. 4 del presente decreto e devono contenere gli elementi e le notizie indicati nel prospetto *A* allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

ALLEGATO *A*

a) Il soggetto richiedente ed il suo rappresentante autorizzato.

b) L'indicazione sintetica del tipo di iniziativa che si intende realizzare, la sua localizzazione ed il costo totale, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA.

c) Una relazione tecnica illustrativa, con specifica indicazione del termine di ultimazione dei lavori, che non può comunque superare la data del 30 giugno 1993.

d) Un dettagliato preventivo di spesa, con specifica indicazione dei costi già sostenuti alla data di presentazione della domanda, dei costi per i quali sono stati concessi finanziamenti o agevolazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici e dei costi eccedenti la somma di lire 2.500 milioni.

e) Tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative, previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione.

f) Il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche.

g) Il rispetto delle caratteristiche ambientali.

h) La dichiarazione che l'iniziativa alla data di presentazione della domanda, non è realizzata per una quota superiore al 30 per cento e, se proposta da soggetti privati, che non fruisce di finanziamenti o di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici.

Alle domande vanno allegati:

a) il progetto esecutivo;

b) per le imprese individuali, le cooperative, le società e le società consortili: certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora trattasi di strutture ricettive;

d) nel caso che la proprietà del bene o dell'opera su cui deve essere realizzata l'iniziativa non sia in tutto o in parte di proprietà del richiedente, dichiarazione notarile comprovante la volontà del proprietario ad accettare l'intervento medesimo e i vincoli giuridico-economici che ne derivano;

e) nel caso di richiesta da parte di una società consortile in via di costituzione, l'impegno dei contraenti a costituirsi in società nel caso venga ottenuto il finanziamento.

La domanda dovrà essere corredata da idonea documentazione rilasciata dall'istituto di credito prescelto comprovante l'impegno di massima a concedere il mutuo, l'importo del mutuo medesimo e l'onere a carico dell'intervento pubblico.

91A4950

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1991.

Adozione di misure di sostegno per le attività turistiche adriatiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991), tabella *D*, nella parte in cui dispone il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989: «Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomini di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico»;

Visto l'art. 1 della predetta legge n. 424 del 1989 il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività nel settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 284, che prevede per il 1991 un ulteriore stanziamento per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante la individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità, procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1;

Visto l'art. 15 della legge 20 maggio 1991, n. 158, recante la proroga dei termini per il completamento delle strutture turistiche nell'Adriatico, previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

L'area territoriale di applicazione e i parametri di ripartizione dei fondi sono quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 e risultanti dalla sua applicazione.

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è fissato al 31 dicembre 1992.

Art. 2.

Tenuto conto dei parametri di ripartizione dei fondi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, i fondi previsti dalla tabella *D* della legge 29 dicembre 1990, n. 405 e dell'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 284, danno luogo al riparto come segue:

Regione	
Friuli-Venezia Giulia	3.920.000.000
Veneto	11.668.000.000
Emilia-Romagna	12.548.000.000
Marche	5.744.000.000
Abruzzo	5.332.000.000
Molise	788.000.000
	40.000.000.000

Art. 3.

L'ulteriore stanziamento di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993, previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, sarà ripartito con successivo decreto nel quale saranno fissati priorità, parametri, modalità, procedure e termini per la ulteriore prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

Art. 4.

Le regioni interessate regolamentano l'ammissione al finanziamento sui fondi di cui al presente decreto, delle istanze già presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 e non finanziate.

Qualora ne ricorrano i presupposti, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e ferme restando le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, hanno facoltà di fissare il termine di presentazione di nuove istanze a valere sui fondi di cui al presente decreto.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda alle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989, in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

91A4951

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 novembre 1991.

Misure fitosanitarie per l'importazione di patate da seme dal Canada.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Viste le direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 e n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, modificata dalla direttiva n. 88/380/CEE;

Vista la decisione presa in sede CEE il 18 settembre 1991 dal Comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata, per l'introduzione in Italia di tuberi-seme di patate originari del Canada;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del *Corynebacterium sepedonicum* e del «potato spindle tuber viroid»;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi seme di patate della varietà Kennebec, originari del Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 marzo 1992 attraverso i porti di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patate, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie canadesi dovranno accertare che:

1) Le patate da seme sono state prodotte in campi situati in aree delle province del New Brunswich o del Prince Edward Island che «Agriculture Canada» abbia ufficialmente dichiarato esenti da «potato spindle tuber viroid» e da *Corynebacterium sepedonicum*. Dette aree potranno essere dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:

a) comprendono i campi di almeno tre diverse aziende produttrici di patate, indipendentemente dal fatto che tali aziende gestiscano terreni affittati situati in altre aree; oppure una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da acqua e terreni non facenti parte delle suddette aziende, dove i predetti organismi nocivi sono stati rilevati nei precedenti tre anni;

b) le patate prodotte in dette aree sono la prima diretta generazione di patate da seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II» o «Elite III», prodotte in aziende qualificate a produrre patate da seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che siano aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;

c) la superficie destinata alla produzione di patate diverse da quelle da seme non deve superare 1/5 di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme;

d) esami annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei precedenti cinque anni, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non hanno mostrato alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste aree come esenti da malattie;

e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per assicurare che:

le patate prodotte in altre aree del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;

le patate prodotte in tali aree, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di aree diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;

i tuberi debbono essere ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria di base. Tuttavia, non potranno essere ufficialmente certificati per l'esportazione nella Comunità i tuberi-seme provenienti dalle zone in cui sono state prodotte, nel 1990, le partite che, dall'analisi di campioni prelevati nella Comunità, sono risultate infette da *Corynebacterium sepedonicum* e dalle zone in cui sono stati prodotti i tuberi-seme dai quali sono state ottenute tali partite;

le aree nelle quali nel 1985 sono state prodotte le partite trovate infette da *Corynebacterium sepedonicum* in campioni prelevati nella Comunità e nelle aree nelle quali sono state prodotte le patate da seme che hanno prodotto tali partite, non possono essere dichiarate esenti dall'organismo nocivo sopraindicato.

2) Le patate da seme devono essere certificate ufficialmente come patate da seme che soddisfino almeno le condizioni previste per la categoria «di base».

3) I campioni devono essere prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia; ciascuna partita può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà, prodotti in un'unica azienda; i campioni dovranno essere esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del «potato spindle tuber viroid» e del *Corynebacterium sepedonicum*; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di «potato spindle tuber viroid» saranno costituiti da tuberi o foglie prelevati nel campo ove è stata prodotta la partita; per l'accertamento del *Corynebacterium sepedonicum* devono essere prelevati da ogni partita due campioni di tuberi a circa l'1% dei tuberi costituenti la partita, fino a 1.000 tuberi; gli esami devono essere effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi:

per quanto riguarda il «potato spindle tuber viroid»: il metodo «Reverse-page», o la procedura di ibridazione C - DNA;

per quanto riguarda il *Corynebacterium sepedonicum* almeno il metodo indicato nel «Piano per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata» (EUR 112888 I SBN 92-825-7760-0) o un metodo IF equivalente.

Art. 3.

Le partite di patate dovranno essere tenute separate durante tutte le operazioni compreso il trasporto.

Art. 4.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita di tuberi-seme di patate deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di «potato spindle tuber viroid» o di *Corynebacterium sepedonicum* è stata scoperta in occasione degli esami di cui all'art. 2.

Il certificato anzidetto deve riportare la dichiarazione supplementare che le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le patate da seme e il numero di certificazione all'origine, nonché il nome dell'area di cui al primo comma del punto 1), e dell'azienda di cui alla lettera *b)* del punto 1), sempre dell'art. 2.

Art. 5.

Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali. Le partite devono rimanere sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino alla conferma che nessuna traccia di *Corynebacterium sepedonicum* è stata scoperta in occasione di tali esami.

Art. 6.

Le patate ottenute dai tuberi-seme importati non possano essere certificate come «tuberi-seme di patate», ma debbono essere commercializzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

I locali, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita o la preparazione del materiale da semina che sono stati in contatto con i tuberi seme importati, anteriormente al successivo impiego, devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione prima di entrare in contatto con altre patate.

Art. 8.

L'importazione delle singole partite di patate da seme del Canada è soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovranno essere specificati la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi da seme.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi-seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4953

DECRETO 6 novembre 1991.

Misure fitosanitarie per l'importazione di patate da seme dalla Polonia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Viste le direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 e n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, e successive modificazioni;

Vista la decisione presa in sede CEE il 18 settembre 1991 dal Comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva CEE n. 77/93/CEE sopra menzionata, per l'introduzione in Italia di tuberi-seme di patate originari della Polonia;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del *Corynebacterium sepedonicum* e del «potato spindle tuber viroid»;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi-seme di patate della varietà Sieglinde, originari della Polonia, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 marzo 1992.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi-seme di patate, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie polacche dovranno accertare che:

a) le patate da seme sono state prodotte in campi situati nella «zona chiusa» di Wierzbowo, nel voivodato di Lomza;

b) le patate da seme sono state prodotte esclusivamente con patate da seme della categoria «Elite», importate in provenienza da uno Stato membro nel quale non si sia constatata la presenza del *Corynebacterium sepedonicum*;

c) le patate da seme sono state certificate ufficialmente come patate da seme rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «Original»;

d) i campioni sono stati prelevati ufficialmente da ogni partita (lotto) destinata all'Italia; una partita dovrà consistere soltanto di tuberi di un'unica varietà prodotti in un'unica azienda; i campioni dovranno essere esaminati in laboratori ufficiali per accertare la presenza del «potato spindle tuber viroid» e del *Corynebacterium sepedonicum*; i campioni sottoposti all'esame per l'accertamento della presenza di «potato spindle tuber viroid» debbono essere costituiti da tuberi o foglie prelevati nel campo in cui è stata prodotta la partita; per l'accertamento del *Corynebacterium sepedonicum* si deve prelevare un campione di almeno 200 tuberi da ogni partita di 5 tonnellate o meno applicando i seguenti metodi:

in relazione al «potato spindle tuber viroid»: il metodo «Reverse-Page», riveduto o un metodo equivalente, o il processo di ibridazione C-DNA;

in relazione al *Corynebacterium sepedonicum*: IF «Angers» o un metodo IF equivalente.

Art. 3.

Le partite debbono essere tenute separate durante tutte le operazioni compreso il trasporto.

Art. 4.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie polacche soltanto dopo la conferma che, attraverso gli accertamenti di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, nessuna traccia di «potato spindle tuber viroid» o di *Corynebacterium sepedonicum* è stata scoperta e che in particolare la prova IF ha dato esito negativo.

Il certificato anzidetto deve riportare la dichiarazione supplementare che le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda che ha prodotto le patate da seme, il numero alle lettere di certificazione delle partite di patate da seme e la denominazione della zona di cui alla lettera *a)* dell'art. 2.

Art. 5.

Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del *Corynebacterium sepedonicum*, applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto. Le partite devono essere tenute separate sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate sino alla conferma che nessuna traccia di *Corynebacterium sepedonicum* è stata scoperta in occasione di detti esami.

Art. 6.

Le patate ottenute dai tuberi seme importati non potranno essere certificate come «tuberi-seme di patate», ma dovranno essere utilizzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

I locali, i contenitori, i materiali da imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita e la preparazione del materiale di semina che sono stati in contatto con i tuberi-seme importati, anteriormente al successivo impiego, dovranno essere sottoposti a pulizia e disinfestazione prima di entrare in contatto con altre patate.

Art. 8.

L'importazione delle singole partite di patate da seme dalla Polonia è soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovranno essere specificati la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi-seme.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi-seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione delle misure contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4954

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 ottobre 1991.

Determinazione delle caratteristiche funzionali degli autobus ecologici e con alimentazione alternativa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 25 novembre 1975, n. 707, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1976;

Considerata la pressante necessità di fornire gli elementi utili alla definizione, nei riguardi degli aspetti ecologici connessi alla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto in comune delle persone — autobus, minibus ed autobus snodati — all'interno delle aree urbane, dei veicoli medesimi;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Visto il parere circostanziato ai sensi dell'art. 9, § 1, della direttiva n. 83/189/CEE, così come modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, espresso dalla Commissione CEE in data 16 maggio 1991 in merito;

Decreta:

Art. 1.

Sono definiti «autobus ecologici» gli autobus, i minibus e gli autobus snodati dotati di motore di trazione a combustione interna, ad accensione spontanea, che rispettano i limiti di:

emissioni gassose previsti dalla direttiva CEE n. 88/77, nella versione approvata al momento della richiesta, indipendentemente dai termini previsti dalla direttiva stessa per la sua applicazione ai fini del rilascio della relativa omologazione parziale CEE o dell'omologazione nazionale del veicolo;

particelle incombuste, pari a 0,20 g/kWh rilevate secondo il ciclo di prova previsto dalla direttiva CEE n. 88/77, utilizzando il gasolio di riferimento previsto nella direttiva stessa, con un contenuto di zolfo in percentuale massica inferiore a 0,05 e con la metodologia di misura indicata nella proposta di direttiva CEE COM (90) 174 def. SYN 272. Questa norma non si applica qualora il motore a combustione interna costituisca un modo alternativo di trazione o di alimentazione per i veicoli in esame;

rumorosità stabilita dalla direttiva CEE n. 84/424, nei limiti attuati o futuri, con le stesse prescrizioni d'applicazione sopra specificate per le emissioni gassose.

Nel caso in cui i limiti in questione vengano raggiunti con l'applicazione di filtri sui dispositivi di scarico, detti filtri dovranno:

garantire un'efficienza di filtrazione media del particolato entro i limiti prescritti, nell'arco di tempo comprendente uno o più cicli interi di rigenerazione, valutata secondo la procedura della normativa CEE n. 88/77, integrata con la metodologia di misura del particolato;

permettere la loro rigenerazione a bordo del veicolo, anche durante la fase di circolazione di quest'ultimo, senza che vengano mai superati i limiti medi descritti al comma precedente.

Art. 2.

Sono definiti «autobus con alimentazione alternativa» gli autobus i minibus e gli autobus snodati che, dotati di motore di trazione a combustione interna, differiscono dai veicoli di cui all'articolo precedente in quanto muniti di sistema di accensione di tipo comandato.

Debbono altresì essere soddisfatte le seguenti condizioni:

emissioni gassose e di rumorosità nei limiti stabiliti al primo comma del precedente art. 1;

esecuzione delle prove per il controllo dei limiti predetti ed impiego dei carburanti di riferimento secondo quanto stabilito in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

conformità degli eventuali filtri posti sui dispositivi di scarico alle stesse prescrizioni stabilite nel secondo comma del precedente art. 1, riferite alle possibili alimentazioni ammesse con il presente articolo.

Roma, 26 ottobre 1991

Il Ministro: BERNINI

91A4966

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1991.

Rettifica al decreto rettorale 14 giugno 1990 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 14 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1990, relativo all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie;

Rilevato che al secondo comma dell'art. 474 relativo alle ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, sono state erroneamente indicate «seicento ore» anziché «quattrocento»;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 14 giugno 1990;

Decreta:

Il decreto rettorale 14 giugno 1990 citato nelle premesse è così rettificato:

ERRATA Art. 474	CORRIGE Art. 474
Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.	Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 9 ottobre 1991

Il rettore: ROSSI

91A4956

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 8 novembre 1991, n. 268.

Regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92. (Regolamenti CEE n. 1703/91 e n. 2069/91).

Facendo seguito alle circolari ministeriali 19 aprile 1991, n. 255 e 4 luglio 1991, n. 261, emanate sulla base del regolamento CEE n. 1703/91 del Consiglio ed in attesa della prossima pubblicazione del decreto ministeriale contenente il regolamento di attuazione della misura nel territorio nazionale, che recepisce il regolamento CEE n. 2069/91 della Commissione, si comunica quanto segue.

Come è precisato nelle citate circolari, il regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92 presenta le seguenti caratteristiche:

1. Il regime di aiuti è limitato alle colture indicate nell'allegato n. 1 della circolare n. 261/91;

2. La superficie minima ammessa all'aiuto è fissata in mezzo ettaro per azienda e deve costituire almeno il 15% della superficie aziendale destinata alle coltivazioni di cui al predetto allegato 1 in vista del raccolto 1990-91.

3. Il regime di aiuti si applica anche nella provincia autonoma di Trento, nel cui territorio, tuttavia, la superficie da ritirare non potrà superare il 20% del seminativo aziendale destinato alle colture di cui all'allegato 1.

4. Possono partecipare all'aiuto solo i produttori che abbiano presentato entro il 31 luglio 1991 il piano di utilizzazione aziendale, come indicato nel punto 5 della citata circolare n. 261.

In conformità con l'art. 8 del regolamento CEE n. 2069/91, il termine di presentazione delle domande è fissato per il 15 dicembre 1991. Le domande, redatte in duplice copia sul modulo (mod. T) allegato alla presente circolare, da riprodursi in fotocopia, devono essere indirizzate ai competenti uffici delle regioni o delle province autonome.

Con la sottoscrizione della domanda, l'interessato si impegna:

a ritirare dalla produzione per la campagna 1991/92 la superficie aziendale indicata in domanda;

ad assicurare sui terreni ritirati il mantenimento di un'adeguata copertura vegetale, da ottenersi utilizzando le specie determinate dalle singole regioni e province autonome; detti enti potranno consentire, in alternativa, lo sviluppo di una vegetazione spontanea, con la conseguente riduzione del premio pari al 10% del suo ammontare.

La copertura vegetale dovrà essere sfalciata in prossimità della fioritura; il prodotto dello sfalcio non potrà essere utilizzato e dovrà rimanere sul posto fino al 31 agosto 1991.

La Commissione CEE, su indicazione del Ministero dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento CEE n. 2069, ha autorizzato a sostituire sul proprio territorio l'obbligo di mantenimento della copertura vegetale con l'obbligo di attuare lavorazioni meccaniche del terreno, atte a preservare le riserve idriche del terreno e ad evitare il pericolo di incendi, le seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio e Toscana.

L'importo dei premi per ettaro, comunicato alla Commissione CEE con nota del 9 agosto 1991, è così determinato:

aziende della pianura padano-veneta.	255 ECU
aziende delle altre pianure	215 ECU
aziende di collina non svantaggiata .	205 ECU
aziende di montagna e collina svantaggiata.	200 ECU

Oltre al suddetto premio, come già precisato nelle suddette circolari, il beneficiario ha diritto, a domanda, al rimborso del prelievo di corresponsabilità di base di cui al regolamento CEE n. 2727/75, versato in relazione ai cereali che ha venduto nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92.

Per quanto non previsto, si rinvia ai citati regolamenti comunitari ed al regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale in corso di emanazione.

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO 1

(Art. 1 lettere "a" e "b" del Reg. CEE n. 2727/75 modificato dai Regg. n. 3808/81, n. 1355/86 e n. 3989/87)

Codice N. C.	Designazione delle merci
a) 0709 90 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granturco dolce, secco anche tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
1001 90 99	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005 10 90	Granturco diverso da quello ibrido destinato alla semina
1007 00 90	Sorgo a grani diverso dall'ibrido destinato alla semina
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 1001 10	Frumento (grano) duro

(Art. 1 del Reg. CEE n. 1431/82)

Codice N. C.	Designazione delle merci
07.05 B I	Piselli
07.05 B III	Fave e favette

(Art. 1 paragrafo 2 lettera "a" del Reg. CEE n. 136/66 modificato dal Reg. 3994/87)

Codice N. C.	Designazione delle merci
1201 00 90	Fave di soia,* anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina
1205 00 90	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 90	Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

Altri prodotti

Codice N. C.	Designazione delle merci
10 019010	Spelta, destinata alla semina
10 0510	Mais da seme
10 070010	Sorgo da granella ibrido destinato alla semina
12 010010	Fave da soia, anche frantumate destinate alla semina
07 131011	
07 131019	Piselli destinati alla semina
07 135010	
07 139090	Fave e favette destinate alla semina
12 050010	Semi di colza o di ravizzone destinati alla semina
12 060010	Semi di girasole destinati alla semina

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

DOMANDA D'AIUTO E D'IMPEGNO RELATIVA AL RITIRO TEMPORANEO DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE (Reg. CEE n. 1703/91 e Reg. CEE n. 2069/91)

CAMPAGNA AGRARIA 1991/92

A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE

DATA DI PROTOCOLLO (giorno, mese, anno)

NUMERO DI PROTOCOLLO

COD. UFFICIO

MODELLO T1

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA — COD. — 2

DICHIARANTE — 3

COGNOME O RAGIONE SOCIALE — PARTITA IVA

NOME — SESSO [M] [F]

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — SIGLA PROV.

DOMICILIO O SEDE SOCIALE — 4

VIA — N. CIVICO — TELEFONO (PREFISSO, NUMERO)

COMUNE — SIGLA PROV — C.A.P. — CODICE ISTAT (PROV. COMUNE)

AZIENDA — 5

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

VIA — N. CIVICO — TELEFONO (PREFISSO, NUMERO)

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — CODICE ISTAT (PROV. COMUNE)

RAPPRESENTANTE LEGALE — CODICE FISCALE — 6

COGNOME — NOME

CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDA SECONDO L'ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO — 7

SUPERFICIE AZIENDALE DI PROPRIETA' (ettari, are, c.are)

SUPERFICIE AZIENDALE IN AFFITTO (ettari, are, c.are)

SUPERFICIE A SEMINATIVO COLTIVATA NELLA CAMPAGNA AGRARIA 1990/91

SUPERFICIE A SEMINATIVO DA RITIRARE NELLA CAMPAGNA AGRARIA 1991/92 (ettari, are, c.are)

DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI — 8

	CAMPAGNA AGRARIA 1990/91	CAMPAGNA AGRARIA 1991/92
SUPERFICIE INVESTITA A CEREALI		
SUPERFICIE INVESTITA A SEMI OLEOSI, PISELLI, FAVE E FAVETTE		
TOTALE		
	ettari are c.are	ettari are c.are

S.I.A.N. - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

Il sottoscritto..............................
nato a..............................il..........
chiede l'ammissione al regime di aiuti inteso ad incoraggiare il ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna agraria 1991/92, previsto dai Regg. (CEE) n. 1703/91 e 2069/91.

A tale fine il sottoscritto dichiara che:

i terreni oggetto della domanda sono stati effettivamente destinati per il raccolto 1991, alla coltivazione dei seminativi di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. CEE 2069/91, riportati nell'allegato 1 del relativo decreto ministeriale, conformemente a quanto esposto nel piano di utilizzazione delle superficie aziendali presentato entro il 31.7.91 ed allegato in copia alla presente domanda:

la superfice da ritirare é di almeno 0,5 ha;

la superficie ritirata rappresenta almeno il 15% dei seminativi appartenenti all'azienda e coltivati nel corso della campagna 1990/91. Se la superfice é situata nella Provincia autonoma di Trento, tale percentuale non supera il 20% dei suddetti seminativi.

In ottemperanza ai suindicati regolamenti comunitari, il sottoscritto si impegna:

a non mantenere in produzione con le colture che possono beneficiare del presente regime, in vista del raccolto 1992, una superfice maggiore della superficie utilizzata per la medesima finalità nel 1991, ridotta in misura corrispondente alla superfice messa a riposo nell'ambito di questo regime.

a non destinare a produzioni cerealicole, in vista del raccolto 1992, una superfice superiore all'85% della superfice utilizzata per le medesime produzioni nel 1991;

a non utilizzare i seminativi ritirati a scopo di lucro, né per fini agricoli, né per altri fini;

ad assicurare una adeguata manutenzione dei terreni ritirati secondo una delle seguenti modalità:

mantenimento di una adeguata copertura vegetale da effettuarsi mediante semina di opportune essenze determinate a livello regionale:

sviluppo di una vegetazione spontanea, con conseguente riduzione del premio del 10% (modalità ammissibile solo nelle regioni che non prevedano l'obbligo di utilizzare unicamente essenze determinate):

effettuazione delle lavorazioni meccaniche necessarie per preservare le riserve idriche del terreno ed evitare il pericolo degli incendi (ammissibile solo nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana).

Si impegna inoltre:

a sfalciare prima della fioritura la vegetazione sviluppatasi al fine di evitare la diffusione delle erbe infestanti;

a non utilizzare il prodotto sfalciato e a farlo rimanere sul posto fino alla fine dell'impegno;

a mantenere in buone condizioni agronomiche la superficie sottratta dalla produzione e a proteggere l'ambiente e le risorse naturali rispettando gli eventuali obblighi supplementari stabiliti a livello regionale;

a permettere tutti i controlli richiesti dalle autorità competenti per verificare l'ottemperanza degli obblighi da lui assunti;

ad accompagnare (o a fare accompagnare da un suo rappresentante) gli agenti incaricati del controllo e ad indicare sotto la propria responsabilità, le particelle descritte nel "MODELLO T2" ed eventualmente nel "MODELLO T3".

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente domanda è completo e risponde al vero.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti non dovuto a cause di forza maggiore, verranno applicate sanzioni amministrative e/o penali ove ne ricorrano gli estremi.

Fatto a ....
in duplice copia

In fede

il... 199... ....
(firma del beneficiario)

Per autentica

....
(firma del funzionario responsabile)

TOTALE MODELLI COMPILATI		
MODELLO T1	MODELLO T2	MODELLO T3
☐	☐	☐

REGIME DI RITIRO TEMPORANEO DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER LA CAMPAGNA AGRARIA 1991/92 (Reg. CEE n. 1703/91 e Reg. CEE n. 2069/90)

Note esplicative per la compilazione della domanda d'aiuto

La domanda d'impegno e i relativi modelli dovranno essere compilati in duplice copia, con firma autenticata, ed inviati ai competenti uffici delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano.
Inserire nella compilazione dei modelli i dati richiesti in modo chiaro e in stampatello.

MODELLO T1

Riquadro 1 - Parte riservata all'Amministrazione competente.

Riquadro 2 - Riportare la denominazione ed il relativo codice (vedi Tabella 1) della regione o provincia autonoma presso cui viene presentata la domanda.

Riquadro 3 - Indicare la partita IVA o il codice fiscale (solo se non si possiede la partita IVA) e il cognome o la ragione sociale del dichiarante. Se è persona fisica riportare, inoltre, il nome, il sesso, la data di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita.
Tali dati dovranno essere riferiti ad un solo dichiarante.

Riquadro 4 - Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) del dichiarante.

Riquadro 5 - Riportare la denominazione e l'ubicazione dell'azienda solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede sociale del dichiarante. Se l'azienda si estende su più comuni o è frazionata, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggior estensione.

Riquadro 6 - Compilare questo riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica; riportare il codice fiscale, il cognome e il nome del rappresentante legale del dichiarante.

Riquadro 7 - Riportare il codice di classificazione dell'azienda agricola secondo l'orientamento tecnico-economico (vedi Tabella 2).
Riportare il valore delle seguenti superfici esprimendole in ettari, are e centiare:
- Superficie aziendale di proprietà del dichiarante;
- Superficie aziendale gestita in affitto o in altre forme diverse dalla proprietà;
- Superficie a seminativo coltivata nella campagna agraria 1990/91 (sono da considerare tutte le superfici coltivate con seminativi di cui alla Tabella 3).

Superficie coltivata a seminativo nella campagna agraria 1990/91 che si intende ritirare dalla produzione con la presente domanda (sono da considerare solo i seminativi di cui alla Tabella 4); questa superficie e ottenibile come sommatoria delle superfici riportate nella colonna "SUPERFICI DA RITIRARE" del MODELLO T2;

Riquadro 8 - Riportare la situazione delle superfici destinate a cereali e a semi oleosi, piselli, fave e favette (vedi Tabella 4) nella campagna agraria 1990/91 e nella campagna agraria in corso, 1991/92, esprimendola in ettari, are e centiare; indicare anche i rispettivi totali negli appositi spazi.

MODELLO T2

Utilizzare questo modello per riportare le superfici ammissibili al presente regime d'aiuto, cioe tutte quelle che nella campagna agraria 1990/91 sono state investite ad uno dei seminativi indicati nella Tabella 4; per queste superfici va indicata l'attuale destinazione, sia se messa in coltura (riquadro 4) sia se messa a riposo (riquadro 5).
Il dichiarante potra utilizzare uno o piu modelli aggiuntivi qualora le informazioni da riportare eccedano le righe a disposizione, numerando le singole pagine.

Riquadro 1 - Riportare i dati relativi al dichiarante seguendo le norme di compilazione riportate per il riquadro 3 del MODELLO T1.

Riquadro 2 - Riportare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui e ubicata ogni singola particella.

Riquadro 3 - Indicare la sezione censuaria (solo per i comuni nei quali e presente). Riportare il numero di foglio di mappa e il numero della particella catastale.

Riquadro 4 - Riportare il codice di destinazione delle singole particelle, vedi Tabella 3, nella campagna agraria in corso, 1991/92, e la relativa superficie; qualora la particella avesse più di una destinazione servirsi della seconda colonna del riquadro 4 e, ove cio non bastasse anche delle colonne della riga successiva, avendo cura di barrare la parte riservata ai codici ISTAT ed ai riferimenti catastali.

Riquadro 5 - Riportare, per le superfici che si intendono ritirare dalla produzione nella campagna 1991/92, il codice di destinazione della campagna precedente (vedi Tabella 4) e la relativa superficie che si intende mettere a riposo. Indicare la "zona" ove e ubicata la particella utilizzando i seguenti codici:
1 - Pianura Padano-Veneta
2 - Altre pianure
3 - Collina non svantaggiata
4 - Collina svantaggiata o montagna.

Indicare il tipo di "copertura vegetale" che si intende eseguire utilizzando i seguenti codici:
1 - Copertura vegetale seminata
2 - Copertura vegetale spontanea
3 - Lavorazioni meccaniche.

Indicare, inoltre, nell'apposito spazio, "Propr.", il sistema di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà
2 - in affitto
3 - a mezzadria o altre forme.

MODELLO T3

Utilizzare questo modello per riportare le superfici non ammissibili all'aiuto, cioe tutte quelle che nella campagna agraria 1990/91, non sono state investite ad uno dei seminativi indicati nella Tabella 4; il dichiarante potrà utilizzare uno o piu modelli aggiuntivi qualora le informazioni da riportare eccedano le righe a disposizione, numerando le singole pagine.

Riquadro 1 - Riportare i dati relativi al dichiarante seguendo le norme di compilazione riportate per il riquadro 3 del MODELLO T1.

Riquadro 2 - Riportare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui e ubicata ogni singola particella.

Riquadro 3 - Indicare la sezione censuaria (solo per i comuni nei quali e presente). Riportare il numero di foglio di mappa e il numero della particella catastale.

Riquadro 4 - Riportare il codice di destinazione delle singole particelle, vedi Tabella 3, nella campagna agraria in corso, 1991/92, e la relativa superficie; qualora la particella avesse più di una destinazione, servizi delle due colonne successive sulla stessa riga e, ove ciò non bastasse, anche delle colonne della riga successiva, avendo cura di barrare la parte riservata ai codici ISTAT ed ai riferimenti catastali.

TABELLA 1

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Piemonte	12	Lazio
02	Valle d'Aosta	13	Abruzzo
03	Lombardia	14	Molise
05	Veneto	15	Campania
06	Friuli Ven.Giu.	16	Puglia
07	Liguria	17	Basilicata
08	Emilia Romagna	18	Calabria
09	Toscana	19	Sicilia
10	Umbria	20	Sardegna
11	Marche	21	P.A. Bolzano
		22	P.A. Trento

Tabella 2

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE		
CODICE	CATEGORIA	DESCRIZIONE
11	Aziende cerealicole specializzate	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di cereali (compreso il riso)
12	Aziende specializzate in cereali ed altri seminativi	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 della produzione di seminativi (in cui la quota parte attribuibile ai cereali non supera i 2/3 del reddito
41	Aziende bovine specializzate orientamento latte	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di bovini da latte (ossia bovini di meno di 1 anno, femmine da 1 a meno di 2 anni, giovenche e vacche da latte; le vacche da latte rappresentano più 2/3 dei bovini da latte)
42	Aziende bovine specializzate orientamento allevamento e carne	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dell'allevamento di bovini (le vacche da latte rappresentano non più di 1/10 dei bovini totali)
43	Aziende bovine-latte, allevamento e carne combinati	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di bovini (le vacche da latte rappresentano non più di 1/10 dei bovini)
44	Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 della produzione di prati permanenti e pascoli e dall'allevamento di erbivori (in cui la quota parte attribuibile ai bovini non superi i 2/3 del reddito lordo)
50	Aziende specializzate in granivori	Aziende il cui reddito lordo é determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di granivori (suini, pollame, coniglie madri)
81	Aziende miste seminativi-erbivori	Aziende il cui reddito lordo é determinato per oltre 1/3 dalla produzione di seminativi e per oltre 1/3 della produzione di prati permanenti e pascoli e dall'allevamento di erbivori
99	Altre aziende	Tutte le aziende non classificabili fra le categorie descritte nello schema

Tabella 3

CODIFICA DELLA DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI	
CODICE	DESTINAZIONE
01	Frumento tenero e spelta
02	Frumento duro
03	Segale
04	Orzo
05	Avena
06	Granoturco
07	Riso
08	Sorgo
09	Altri cereali
43	Piselli, fave e favette
10	Legumi secchi per la produzione di granella, legumi secchi e cereali
11	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)
12	Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)
13	Tabacco
14	Luppolo
15	Cotone
16	Colza e ravizzone
17	Girasole
18	Soia
19	Piante aromatiche, medicinali e spezie
20	Altre piante industriali
21	Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole, in piena aria o protezione bassa
22	Fiori e piante ornamentali (esclusi vivai), in piena aria o protezione bassa
23	Piante foraggere
24	Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)
25	Altre coltivazioni per seminativi
32	Superfici incolte improduttive
33	Superfici incolte produttive
35	Altre coltivazioni
36	(Imboschimento) *
37	(Scopi non agricoli) *
38	(Messa a riposo) *
39	(Messa a riposo con rotazione) *
40	(Pascolo per allevamento estensivo) *
41	(Lenticchie, ceci e vecce) *
42	(Scopi non alimentari) *

* Superfici ritirate dalla produzione ai sensi dei Regg. (CEE) n. 1094/88 e n. 1272/88

Tabella 4

CODIFICA DEI SEMINATIVI AMMISSIBILI ALL'AIUTO	
CODICE	DESCRIZIONE
01	Frumento tenero e spelta
02	Frumento duro
03	Segale
04	Orzo
05	Avena
06	Granoturco
08	Sorgo
09	Altri cereali
16	Colza e ravizzone
17	Girasole
18	Soia
43	Piselli, fave e favette

91A4959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Serena - Società cooperativa a r.l.», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Bonito in data 25 luglio 1977, rep. 90086, reg. soc. 3480, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Acli-A. Grandi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Tedone in data 18 maggio 1977, rep. 436, reg. soc. 3497, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Barulum - Società cooperativa a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Dilillo in data 15 maggio 1984, rep. 2342, reg. soc. 6015, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Primavera 85 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Oliva in data 29 aprile 1985, rep. 3213, reg. soc. 17911, tribunale di Bari;

società cooperativa di consumo «Unione - Società cooperativa a r.l.», con sede in Capurso (Bari), costituita per rogito Stifano in data 8 febbraio 1945, rep. 2770, reg. soc. 2545, tribunale di Bari;

società cooperativa «Comunità braccianti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grumo Appula (Bari), costituita per rogito Antonelli in data 28 ottobre 1948, rep. 2570, reg. soc. 3230, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mercato ortofrutticolo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Scialpi in data 26 ottobre 1972, rep. 17001, reg. soc. 2587, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Domus nostra - Società cooperativa a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Mastropasquale in data 9 dicembre 1969, rep. 45803, reg. soc. 2393, tribunale di Trani;

società cooperativa di pesca «Madonna della Madia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 14 giugno 1955, rep. 4649, reg. soc. 3986, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ariete - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 11 settembre 1956, rep. 7550, reg. soc. 4095, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia per il progetto di sviluppo e qualificazione dell'artigianato - Società cooperativa a r.l.», con sede in Palo del Colle (Bari), già «Cooperativa artigiana di garanzia di Palo del Colle a r.l.», costituita per rogito Somma in data 16 aprile 1980, rep. 9418, reg. soc. 11926, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Agricola e di lavoro comunità braccianti di Rutigliano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rutigliano (Bari), costituita per rogito Troiani in data 6 febbraio 1949, rep. 4418, reg. soc. 3578, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Sant'Antonio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Toritto (Bari) costituita per rogito Trerotoli in data 1° febbraio 1948, rep. 5687, reg. soc. 3126, tribunale di Bari;

91A4960

MINISTERO DEL TESORO

N. 217

Corso dei cambi del 7 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1228,500	1228,500	1228,500	1228,500	1228.500	1228.500	1228.500	1228.500	1228,500	1228,500
E.C.U.	1534,550	1534,550	1534.500	1534.550	1534.550	1534,550	1534,500	1534,550	1534.550	1534,550
Marco tedesco	750.670	750.670	751 —	750,670	750.670	750.670	750,580	750.670	750,670	750,670
Franco francese	219,540	219.540	219,750	219.540	219,540	219,540	219.530	219,540	219.540	219,540
Lira sterlina	2181,150	2181.150	2182 —	2181.150	2181.150	2181.150	2181,180	2181,150	2181.150	2181,150
Fiorino olandese	666.100	666.100	666 —	666.100	666.100	666.100	666,110	666.100	666,100	666,100
Franco belga	36,439	36.439	36.420	36.439	36,439	36,439	36.440	36,439	36,439	36,430
Peseta spagnola	11.929	11.929	11.950	11.929	11,929	11.929	11,929	11,929	11.929	11,920
Corona danese	193,460	193.460	193,500	193,460	193.460	193.460	193,490	193.460	193,460	193,460
Lira irlandese	2006.500	2006,500	2004 —	2006.500	2006.500	2006.500	2006,250	2006.500	2006.500	- -
Dracma greca	6,657	6.657	6.660	6.657	6.657	6.657	6,659	6.657	6.657	—
Escudo portoghese	8.727	8.727	8.720	8.727	8.727	8,727	8.730	8.727	8.727	8.720
Dollaro canadese	1094.550	1094.550	1094 —	1094.550	1094.550	1094.550	1094,400	1094.550	1094,550	1094.550
Yen giapponese	9,458	9,458	9,490	9.458	9,458	9.458	9,459	9.458	9,458	9,450
Franco svizzero	849,810	849,810	850 —	849,810	849.810	849,810	849,800	849.810	849.810	849,810
Scellino austriaco	106.694	106.694	106.700	106,694	106.694	106,694	106.671	106,694	106,694	106.690
Corona norvegese	191,470	191,470	191.500	191.470	191.470	191,470	191.460	191.470	191.470	191.470
Corona svedese	205.620	205,620	205.500	205,620	205.620	205.620	205,610	205,620	205,620	205,620
Marco finlandese	307,930	307,930	308 —	307,930	307,930	307,930	308.050	307,930	307,930	—
Dollaro australiano	963,300	963,300	964 —	963,300	963.300	963,300	962,500	963,300	963.300	963,300

Media dei titoli del 7 novembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66.500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,750
» » » 21- 4-1987/94	87,350
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,625
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,825
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,625
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100.550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100.575
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100.600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,725
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,700
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,175
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,700
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,750

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99.900
» » » 10% 18- 4-1987/93	99.875
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99.500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99.950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100.250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99.525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2.5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	100.025
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	100.075
» » » » 18- 4-1986/92	100,525
» » » » 19- 5-1986/92	100,675
» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » » 19- 8-1987/92	100.325
» » » » 1-11-1987/92	100,550
» » » » 1-12-1987/92	100.400
» » » » 1- 1-1988/93	100.075

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	100,275
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,675
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,575
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,400
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,975
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,375
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	100,075
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,350
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	100,075
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,650
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	100,275
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,925
»	»	»	»	18-11-1987/93. . . .	100,375
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	100,975
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100,350
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	100,200
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	100,300
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	100,225
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	100,150
»	»	»	»	1- 9-1989/94. . . .	100,150
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	100,325
»	»	»	»	1-11-1989/94. . . .	100,325
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	100,300
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	99,425
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	99,875
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	99,325
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	99,675
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	99,100
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	99,450
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	99,650
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	99,375
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	99,475
»	»	»	»	1- 9-1990/95. . . .	99,675
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	99,875
»	»	»	»	1-10-1990/95. . . .	99,925
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	100,100
»	»	»	»	1-11-1990/95. . . .	99,975
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	100,050
»	»	»	»	1-12-1990/95. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	100,050
»	»	»	»	1- 1-1991/96. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	99,675
»	»	»	»	1- 2-1991/96. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	99,925
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	99,750
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	99,450
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	99,225
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	99,475
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	99,100
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	99,425
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	99,250
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	98,900
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	98,850
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	98,900
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	98,975
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	98,925
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	99,025
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	98,925
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	98,850
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	98,900
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	99,050
»	»	»	»	1- 3-1991/98. . . .	98,825
»	»	»	»	1- 4-1991/98. . . .	98,950
»	»	»	»	1- 5-1991/98. . . .	99,100

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	21-12-1991.	99,875
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	99,800
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	99,575
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	99,725
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	99,725
»	»	»	12,50%	17- 3-1992.	100,050
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	99,900
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	99,500
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	100,075
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,075
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	100,100
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	99,375
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	99,475
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	100,125
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	100,125
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	99,175
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	99,850
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	99,675
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	99,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	100,300
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	100,475
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	100,725
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	100,525
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	100,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	100,375
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	100,550
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	100,650
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,875
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	100,450
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	100,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,075
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,075
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,025
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,025
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	100,125

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50% .	98,825
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	98,525
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	98,325
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,425
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,575
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	99,775
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,425
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	96,475
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	96,875
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	97,200
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	97,725
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	95,825
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	95,975
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	97,925
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	94,375
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	99,425
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94,275
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	99,475
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	101,225
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	99,825
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	101,800
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	103,275
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	105,675
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	99,275
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	103,825
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90% .	104,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M07111

N. 218

Corso dei cambi dell'8 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1238.450	1238.450	1238.600	1238.450	1238,450	1238,450	1238,750	1238.450	1238,450	1238.450
E.C.U.	1535.750	1535.750	1535,500	1535,750	1535,750	1535,750	1535,850	1535,750	1535.750	1535.750
Marco tedesco	751.190	751,190	751 —	751,190	751,190	751.190	751,100	751.190	751.190	751,190
Franco francese	219.930	219.930	219,750	219,930	219,930	219,930	219,970	219,930	219,930	219,930
Lira sterlina	2181,950	2181.950	2184 —	2181,950	2181,950	2181,950	2181,950	2181,950	2181.950	2181,950
Fiorino olandese	666,520	666.520	666,250	666,520	666,520	666.520	666,500	666.520	666,520	666,520
Franco belga	36.476	36,476	36,440	36,476	36,476	36,476	36,474	36,476	36,476	36.470
Peseta spagnola	11,940	11.940	11,960	11,940	11.940	11.940	11,939	11.940	11.940	11,940
Corona danese	193.840	193.840	194 —	193,840	193,840	193,840	193,840	193,840	193,840	193.820
Lira irlandese	2008,250	2008,250	2007 —	2008,250	2008,250	2008,250	2008.350	2008,250	2008,250	—
Dracma greca	6.669	6,669	6,660	6,669	6,669	6,669	6,666	6,669	6,669	—
Escudo portoghese	8,738	8.738	8,720	8,738	8,738	8,738	8,740	8,738	8,738	8.730
Dollaro canadese	1102.900	1102,900	1102 —	1102,900	1102,900	1102,900	1102.900	1102.900	1102.900	1102,900
Yen giapponese	9.520	9.520	9,510	9,520	9,520	9,520	9,521	9,520	9,520	9,520
Franco svizzero	851.240	851.240	851,250	851,240	851.240	851,240	851.370	851,240	851,240	851.240
Scellino austriaco	106,740	106,740	106,700	106,740	106,740	106.740	106.746	106.740	106,740	106.740
Corona norvegese	191.590	191.590	191,500	191,590	191,590	191,590	191,680	191,590	191,590	191,590
Corona svedese	205.820	205.820	205,500	205,820	205.820	205.820	205,820	205,820	205,820	205.820
Marco finlandese	308.600	308.600	308 —	308,600	308,600	308,600	308,330	308.600	308,600	—
Dollaro australiano	972.950	972.950	972 —	972.950	972,950	972,950	973.300	972.950	972,950	972.950

Media dei titoli dell'8 novembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66.500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987,94	87,350
» » » 21- 4-1987/94	87,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,500
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,475
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	100,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,525
» » » 12.50% 20- 9-1989,95	100.550
» » » 12,50% 19-10-1989,95	100,775
» » » 12,50% 20-11-1989;95	100.600
» » » 12,50% 18-12-1989.95	100,500
» » » 12.50% 17- 1-1990,96	100,575
» » » 12.50% 19- 2-1990,96	100,625
» » » 12,50% 16- 5-1990,96	100,675
» » » 12.50% 15- 6-1990,96	100,650
» » » 12.50% 19- 9-1990;96	100,675
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100.675
» » » 10.25% 1-12-1988,96	98,150
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100,650
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	100,750
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,750
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	99,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99.950
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983,93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100.550
» » » » 19- 5-1986/92	100,625
» » » » 20- 7-1987/92	100,275
» » » » 19- 8-1987/92	100.375
» » » » 1-11-1987/92	100,525
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,050
» » » » 1- 2-1988/93	100,075
» » » » 1- 3-1988/93	100,100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1988/93	100,200
» » » »	1- 5-1988/93	100,675
» » » »	1- 6-1988/93	100,625
» » » »	18- 6-1986/93	100,150
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,975
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	100,050
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	100,100
» » » »	1-10-1988/93	100,475
» » » »	20-10-1986/93	100,250
» » » »	1-11-1988/93	100,925
» » » »	18-11-1987/93	100,375
» » » »	19-12-1986/93	100.925
» » » »	1- 1-1989/94	100.350
» » » »	1- 2-1989/94	100.225
» » » »	1- 3-1989/94	100,300
» » » »	15- 3-1989/94	100,225
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	100,125
» » » »	1-10-1987/94	100,300
» » » »	1-11-1989/94	100,250
» » » »	1- 1-1990/95	99,975
» » » »	1- 2-1985/95	100.300
» » » »	1- 3-1985/95	99,400
» » » »	1- 3-1990/95	99,875
» » » »	1- 4-1985/95	99,350
» » » »	1- 5-1985/95	99.375
» » » »	1- 5-1990/95	99,975
» » » »	1- 6-1985/95	99,175
» » » »	1- 7-1985/95	99,425
» » » »	1- 7-1990/95	99,675
» » » »	1- 8-1985/95	99,600
» » » »	1- 9-1985/95	99,450
» » » »	1- 9-1990/95	99,725
» » » »	1-10-1985/95	99,875
» » » »	1-10-1990/95	99,875
» » » »	1-11-1985/95	100,175
» » » »	1-11-1990/95	100 —
» » » »	1-12-1985/95	100 —
» » » »	1-12-1990/95	99,950
» » » »	1- 1-1986/96	99,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,025
» » » »	1- 1-1991/96	99,825
» » » »	1- 2-1986/96	99,700
» » » »	1- 2-1991/96	99,600
» » » »	1- 3-1986/96	99,725
» » » »	1- 4-1986/96	99,950
» » » »	1- 5-1986/96	99,750
» » » »	1- 6-1986/96	99,775
» » » »	1- 7-1986/96	99,450
» » » »	1- 8-1986/96	99,225
» » » »	1- 9-1986/96	99,500
» » » »	1-10-1986/96	99,100
» » » »	1-11-1986/96	99,450
» » » »	1-12-1986/96	99,525
» » » »	1- 1-1987/97	98,975
» » » »	1- 2-1987/97	98,850
» » » »	18- 2-1987/97	98,875
» » » »	1- 3-1987/97	98,900
» » » »	1- 4-1987/97	98,950
» » » »	1- 5-1987/97	99,025
» » » »	1- 6-1987/97	98,900
» » » »	1- 7-1987/97	98,825
» » » »	1- 8-1987/97	98.900
» » » »	1- 9-1987/97	99,025
» » » »	1- 3-1991/98	98,800
» » » »	1- 4-1991/98	98,950
» » » »	1- 5-1991/98	98,600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99.900
» » »	9,25%	1- 1-1992	99.625
» » »	9,25%	1- 2-1992	99.525
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,675
» » »	12.50%	17- 3-1992	100 —
» » »	9.15%	1- 4-1992	99.825
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,525
» » »	12.50%	1- 4-1992	100.050
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
» » »	12,50%	18- 4-1992	100.100
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,525
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,125
» » »	12.50%	17- 5-1992	100,150
» » »	9,15%	1- 6-1992	99.175
» » »	10.50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 7-1992	99.725
» » »	11.50%	1- 8-1992	99,600
» » »	12.50%	1- 9-1992	100.300
» » »	12,50%	1-10-1992	100.475
» » »	12.50%	1- 2-1993	100.650
» » »	12.50%	1- 7-1993	100.500
» » »	12.50%	1- 8-1993	100.375
» » »	12,50%	1- 9-1993	100.400
» » »	12,50%	1-10-1993	100,525
» » »	12,50%	1-11-1993	100,650
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	100.775
» » »	12.50%	17-11-1993	100.450
» » »	12,50%	1-12-1993	100.425
» » »	12,50%	1- 1-1989.94	100.425
» » »	12.50%	1- 1-1990,94	100.300
» » »	12.50%	1- 2-1990 94	100.275
» » »	12.50%	1- 3-1990,94	100.325
» » »	12.50%	1- 5-1990 94	100.400
» » »	12,50%	1- 6-1990 94	100.350
» » »	12.50%	1- 7-1990,94	100.325
» » »	12.50%	1- 9-1990 94	100.325
» » »	12,50%	1-11-1990,94	100.450
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100.075
» » »	12.50%	1- 3-1991/96	100.100
» » »	12,50%	1- 6-1990.97	100.075
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100.025
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100.050
» » »	12.50%	1- 1-1991/98	100,025
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,975
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100.150

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8.50%	98.825
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98.575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,425
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100.475
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,725
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,425
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	96,625
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96.800
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	97,150
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97.600
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	95,750
» » » »	28-12-1988,93	8,75%	95,875
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,875
» » » »	25- 3-1987,94	7,75%	94.475
» » » »	19- 4-1989,94	9,90%	99,225
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	94,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,475
» » » »	30- 8-1989,94	9,65%	101,175
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,120
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,600
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,700
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,320
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,770
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,575
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,870

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M08111

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1991, registro n. 14 Industria, foglio n. 54, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 519.000.000, una porzione dell'immobile sito in Imola, viale Rivalta n. 6, censito al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Imola alla partita 1243, foglio 152, mappale 286 sub 3, di proprietà dell'Opera pia Giardino d'infanzia, da destinare ad uffici della sede decentrata.

91A4961

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1991, registro n. 14 Industria, foglio n. 53, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 2.500.000.000, una porzione dell'immobile sito in Firenze, via Orcagna n. 68/70, censita al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Firenze alla partita 54695, foglio 104, particelle 110 sub 2, 3, 12 e 420 sub 1, 2, 3, 4 e 5, di proprietà della sig.ra Liliana Logi Rubechini, da destinare ad ampliamento di uffici e servizi.

91A4962

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI nella seduta dell'8 ottobre 1991 ha deliberato quanto segue:

1) le maggiori spese per investimenti fissi pari a lire 961,905 milioni — relative al programma della Pertusola Sud - S.p.a. concernente lo stabilimento di Crotone — sono ammesse alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 650/1979 e dall'art. 69 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale è rideterminato in L. 1.663.421.000 e quello del finanziamento a tasso agevolato è rideterminato in L. 3.326.842.000, tenuto conto delle variazioni intervenute nell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili che passando da L. 7.355.200.000 a L. 8.317.105.000;

2) le maggiori spese per investimenti fissi pari a lire 6.045,3 milioni — relative al programma della Birra Peroni industriale - S.p.a. concernente lo stabilimento di Napoli — sono ammesse all'agevolazione finanziaria di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto delle variazioni intervenute nell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili che passano da L. 23.000 milioni a L. 29.045,3 milioni, è rideterminato in L. 5.809.060.000 con un incremento di L. 1.209.060.000 rispetto al contributo precedentemente concesso;

3) il programma di investimento concernente l'ampliamento delle unità «cefalosporine» (ex Cebris - S.p.a.) e «penicilline» dello stabilimento di Sermoneta (Latina) presentato dalla Bristol Europe - S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 32.937 milioni, è determinato, ivi compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in L. 4.850.658.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in L. 15.090.920.000, di cui L. 4.311.680.000 per scorte di materie prime e semilavorate;

4) il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Vibo Valentia (Catanzaro) presentato dalla Cemensud - S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 11.407,1 milioni, è determinato in L. 19.492.185.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 44.542 milioni;

5) il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stbilimento di Villacidro (Cagliari) presentato dalla Keller meccanica - S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Al suddetto programma, rientrante nell'ambito delle iniziative sostitutive, sono riconoscibili le seguenti agevolazioni:

contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 64/1986, di lire 10.619,5 milioni;

finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, comma 8, e art. 11 della legge n. 64/1986, di lire 15.702 milioni, di cui lire 2.000 milioni per scorte di materie prime e semilavorate;

6) il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Augusta (Siracusa) presentato dalla Cementeria di Augusta - S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 46.825,2 milioni, è determinato in L. 2.131.980.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 5.685 milioni;

5) il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Portoscuso (Cagliari) presentato dalla ditta Euroallumina - S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 118.100 milioni, è determinato in lire 6.300 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 16.800 milioni;

8) il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Pozzuoli (Napoli) presentato dalla Sofer - S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 30.204 milioni, è determinato in lire 1.350 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in lire 4.800 milioni, di cui lire 1.200 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

91A4963

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 23 ottobre 1991, n. 1.13/2-1054, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/158 S. Dorligo della Valle datato 14 dicembre 1932, con il quale il cognome della sig.ra Francesca Mateicich ved. Lovrencich, nata a S. Dorligo della Valle il 7 luglio 1883, venne ridotto nella forma italiana di «Lorenzi» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione ai figli Giuseppe, Vida, Pierina e Grosdana Sava, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 3 agosto 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Maurizio Lorenzi, nipote di Giuseppe, nato a Trieste il 27 dicembre 1960, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Lovrenčič» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Lorenzi» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Silva Percic, nata a Trieste il 16 dicembre 1962.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art 4 della legge n. 114/1991.

Il sindaco di Sgonico è incaricato di provvedere alla notificazione del presente decreto all'interessato.

91A4982

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio datato 23 ottobre 1991, n. 1.13/2-780, il cognome originario del sig. Sergio Cnapich nato a Trieste il 10 settembre 1934, residente a Trieste via La Marmora n. 34, è ridotto, in seguito ad istanza presentata il 20 maggio 1991, nella forma italiana di «Nappi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Uguale riduzione viene effettuata per il cognome «Cnapich» assunto dalla moglie sig.ra Maria Luisa Surace, nata a Trieste il 2 agosto 1941.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

91A4981

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette *librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200